



**COMUNE DI BARI**

Scrittura Privata

Concessione d'uso di suolo di mq. \_\_\_\_\_, Campo \_\_\_\_\_ nel Cimitero di \_\_\_\_\_  
in favore di \_\_\_\_\_.

L'anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede  
della Ripartizione Patrimonio - Viale Archimede n. 41/A;

il Comune di Bari, con sede in Bari, Corso Vittorio Emanuele n.84 partita IVA  
00268080728, nella persona dell'avv. Giuseppe Ceglie nato a Bari il  
16/12/1967, domiciliato per la carica presso il Municipio, la quale agisce nella  
sua qualità di Direttore della Ripartizione Patrimonio, ai sensi dell'art.107 del  
D.lgs 267/2000 e dell'art. 71 del vigente Regolamento Comunale dei  
Contratti;

E

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Codice  
Fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ avente  
poteri di rappresentanza della \_\_\_\_\_ con sede nel Comune  
di \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 16/10/2015 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bari che disciplina, fra l'altro, le concessioni cimiteriali;
- con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di destinare ad area edificabile la porzione di suolo di superficie di \_\_\_\_\_

mq. \_\_\_\_\_, presso il Campo \_\_\_\_\_ del Cimitero di

\_\_\_\_\_, alla

con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ Via

n. \_\_\_\_\_;

- tanto premesso, dato atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata fra le costituite parti si addivene alla stipula del presente atto in virtù del quale si conviene ed accetta quanto segue:

**ART. 1**  
**Oggetto e natura giuridica del contratto**

In Comune di Bari, nella persona del costituito suo rappresentante, come sopra citato, ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, concede alla \_\_\_\_\_, che accetta la concessione d'uso della porzione di suolo di mq.\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ sito nel Cimitero di \_\_\_\_\_ Campo \_\_\_\_\_ soggetto al regime dei beni demaniali ex art. 824 del Codice Civile lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

**ART. 2**  
**Individuazione area cimiteriale oggetto di concessione**

Il Comune di Bari concede a \_\_\_\_\_ la quale dichiara di accettare, tramite il proprio rappresentante, la porzione di suolo ubicato all'interno del Cimitero \_\_\_\_\_ Campo \_\_\_\_\_ di mq.\_\_\_\_\_,\_\_\_\_, assegnato giusta citata Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_;

**ART. 3**  
**Durata concessione cimiteriale**

la durata della concessione è stabilita in anni 70 anni (settanta) dalla data

della stipula del presente contratto di concessione.

Pertanto, salvo rinnovo oneroso della concessione come previsto dall'art. 50 del "regolamento", la scadenza della concessione è fissata alla data del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, salvo rinnovo

**ART. 4**  
**Corrispettivo area cimiteriale in concessione**

il prezzo di concessione determinato in € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_, \_\_) è stato regolarmente versato dalla \_\_\_\_\_ mediante bonifico bancario in favore della Banca Unicredit S.P.A. Tesoreria Comunale giusta ricevuta del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

**ART. 5**  
**Ulteriori disposizioni di legge e regolamenti applicabili**

la presente concessione e quanto ne deriva dal suo rilascio è altresì sottoposta all'osservanza piena ed imprescindibile, oltre che del "Regolamento", delle seguenti ulteriori disposizioni di legge e norme regolamentari:

- Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni (Testo Unico Leggi Sanitarie)
- D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e successive modificazioni, recante : <<Approvazione del regolamento di polizia mortuaria>>
- Regolamento Regionale 11/03/2015 n.8
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 <<Disposizioni legislative in materia di documentazione di documentazione amministrativa>>

**ART. 6**  
**Diritti o obblighi connessi alla concessione**

ai sensi dell'art. 53 del "Regolamento" il diritto di sepolture spetta alle persone iscritte all'Associazione fino al completamento della capienza del

sepolcro;

ai sensi dell'art.113 del "Regolamento" il Comune di Bari si riserva una quota complessiva pari al 15% dei loculi edificati di cui il 10% - sarà destinato a cittadini deceduti, per i quali sia richiesta la tumulazione presso i Cimiteri di Bari ed ex frazioni, con l'onere di applicare per tali loculi la medesima tariffa che si applica per la concessione dei loculi comunali - il restante 5% sarà destinato, senza alcun corrispettivo, ai cittadini deceduti, per i quali sia richiesta la tumulazione presso i succitati cimiteri, che si trovino in stato di accertata indigenza;

**ART. 7**  
**Rinuncia della concessione**

Il concessionario per espressa sua volontà può rinunciare alla concessione dell'area cimiteriale. In tal caso, saranno applicate le disposizioni di cui all'art.60 del "Regolamento"

**ART. 8**  
**Obblighi per edificazione del manufatto**

Il concessionario è tenuto a realizzare il manufatto, entro tre anni dalla stipula del contratto di concessione a garanzia della regolare esecuzione del manufatto.

Il concessionario ha proceduto al versamento a favore del Comune dell'apposita polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ di cui all'art. 80 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Al termine dei lavori, la polizza potrà essere svincolata in caso di regolare esecuzione dei lavori e di attestazione del pagamento degli oneri e delle spese a carico del concessionario, in caso contrario si procederà all'escussione della stessa polizza ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Regolamento Comunale di polizia Mortuaria.

Il manufatto dovrà essere realizzato, previo approvazione del progetto dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, nel rispetto dei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, dovrà essere approvata a norma dell'art. 79 comma 5 del Regolamento Comunale di polizia Mortuaria.

Il concessionario, nel caso di motivato e documentato impedimento, qualora non riesca a completare l'opera entro il termine sopra indicato, deve chiedere la proroga per non oltre ulteriori sei mesi.

Qualora il concessionario non completasse l'opera entro i termini concessi ed eventualmente prorogati verranno attivate le procedure relative alla decadenza della concessione secondo quanto indicato e stabilito dall'art.62 del "Regolamento".

**ART. 9**  
**Obblighi ed oneri dei concessionari e loro eredi o aventi causa**

Il concessionario si obbliga ad applicare agli utenti che accederanno ai loculi in costruzione un onere economico non superiore a quello fissato dalla Determina Dirigenziale n. 2020/00083.

Il concessionario si obbliga ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o igiene.

Il concessionario, non potrà trasferire ad altri a nessun titolo il manufatto cimiteriale (o parte di esso) né il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la dichiarazione di decadenza

senza alcun titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del presente regolamento.

**ART. 10**  
**Revoca della concessione**

La concessione può essere revocata per ragioni di interesse pubblico, non dipendenti dal concessionario, su disposizione del Sindaco.

Il concessionario della tomba oggetto di revoca ha diritto alla concessione a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicate dal Comune, rimanendo a carico dell'Ente le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Del provvedimento di revoca verrà data notizia al concessionario con le modalità previste dalla legge.

**ART. 11**  
**Decadenza della concessione**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare la costruzione dei manufatti entro i termini indicati nel precedente art. 8,
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 54 del "Regolamento",
- d) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione.

Resta in ogni caso obbligo dell'amministrazione concedente procedere alla

decadenza della presente concessione laddove sia accertata l'assenza od il venir meno da parte del concessionario dei requisiti necessari a contrarre con la pubblica amministrazione.

La pronuncia di decadenza della concessione nel caso di cui al punto d) è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29 del "Regolamento"

In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

L'area con o senza manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta torna nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario dichiarato decaduto.

**ART. 12**  
**Estinzione della concessione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero.

Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in campi di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

**ART. 13**  
**Spese derivanti dalla stipula del contratto**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, spese di bollo ecc.) sono a totale carico del concessionario. E' stata regolarmente versata mediante mod. F23 l'imposta di registro pari ad € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

**ART. 14**  
**materia di protezioni dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.03 n. 196, l'Amministrazione Comunale informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente scrittura privata esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.

**ART. 15**  
**Registrazione del contratto**

Il presente contratto viene sottoposto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 ai sensi di Legge.

Il Direttore della Ripartizione Patrimonio Avv. Giuseppe Ceglie

Il concessionario Sig. \_\_\_\_\_

Il concessionario dichiara espressamente di accettare quanto contenuto negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Il concessionario Sig. \_\_\_\_\_